



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’art. 15 relativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito anche “Dipartimento”);

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il “*Fondo per le politiche giovanili*” (di seguito “Fondo”), al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la piena realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso di questi ultimi al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;

VISTE le Sentenze della Corte costituzionale 20 marzo 2006, n. 118, in data 12 dicembre 2007, n. 453, in data 27 febbraio 2008, n. 50, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;

VISTO l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che sancisce, tra l’altro, il venir meno di ogni erogazione a carico dello Stato in favore delle due Province Autonome prevista da leggi di settore;

VISTA la Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;

VISTA la nota n. 61748 del 30 luglio 2015, con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato le modalità di versamento delle somme non erogate alle Province Autonome di Trento e Bolzano all’Entrata del bilancio dello Stato;

VISTO l’art. 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri debba operare “*un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio*”



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013";

VISTO l'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha stabilito che *"Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di euro"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con cui il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022 con cui al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 16 novembre 2022 con n. 2868, concernente *"Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott. Andrea Abodi"*, e in particolare l'art. 3 che attribuisce allo stesso le funzioni *"nelle materie concernenti le politiche giovanili e il servizio civile universale"*;

VISTO il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"* che istituisce, all'art. 55, l'Agenzia Italiana per la Gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, che subentra a tutti gli effetti nelle funzioni svolte dall'Agenzia Nazionale per i Giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata disposizione normativa, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono assegnate al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia politiche giovanili;

VISTO l'art 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e s.m.i., che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il *"Fondo per il credito ai giovani"*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

VISTO il decreto interministeriale in data 19 novembre 2010, emanato dal Ministro della gioventù di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua le finalità e le modalità di utilizzo del "*Fondo per il credito ai giovani*";

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2024-2026, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2024 al n. 548;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2023, recante "*Definizione degli obiettivi di spesa 2024-2026 per ciascun Ministero*";

VISTO il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e del bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2024, recante "*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*", registrato dalla Corte dei conti in data 15 maggio 2024, al n. 1457;

CONSIDERATO che lo stanziamento del capitolo 853 "*Fondo per le politiche giovanili*", istituito presso il Centro di Responsabilità 16 "*Politiche giovanili e servizio civile universale*" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'esercizio finanziario 2025, è pari ad euro 54.929.399,00;

VISTA l'Intesa rep. Atti n. 127/CU tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali (di seguito anche "*Intesa*"), sancita in data 17 ottobre 2024 in sede di Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del "*Fondo per le politiche giovanili*" relative al triennio 2024-2026;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 2, dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata a finanziare gli interventi di rilevanza nazionale nella misura del 47% del Fondo, corrispondente, relativamente all'E.F. 2025, ad un importo di euro 25.816.818,00;

VISTO l'art. 1, comma 3, lett. a), dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata a cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle Province Autonome nella misura del 28% del Fondo, quantificata in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

euro 15.380.231,00, come indicato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTO l'art. 1, comma 3, lett. b), dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a Comuni e Città metropolitane, rappresentati dall'ANCI, nella misura del 22% del Fondo, quantificata in euro 12.084.468,00, come indicato nell'Allegato 1;

VISTO altresì l'art. 1, comma 3, lett. c), dell'Intesa, che stabilisce la quota destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province, rappresentate dall'UPI, nella misura del 3% del Fondo, quantificata in euro 1.647.882,00, come indicato nell'Allegato 1;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 dell'Intesa rep. n. 127/CU/2024, le risorse residue disponibili (riportate nell'Allegato 4 della medesima Intesa), provenienti dal *Fondo per le politiche giovanili* e accertate dalle singole Regioni e dal Sistema delle Autonomie locali dopo la conclusione di tutti gli interventi previsti negli Accordi di collaborazione sottoscritti con il Dipartimento, nel periodo 2010-2020, possono essere riprogrammate esclusivamente nell'ambito del *Piano triennale*;

PRESO ATTO che le suddette risorse residue, oggetto di riprogrammazione a cura delle Regioni interessate e del Sistema delle Autonomie locali, non rientrano nella ripartizione delle risorse del "*Fondo per le politiche giovanili*" di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO che occorre determinare i criteri di utilizzo del *Fondo per le politiche giovanili* per l'anno 2025, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché il principio di sussidiarietà;

DECRETA

Art. 1

(Ripartizione del *Fondo per le politiche giovanili*)

1. Il *Fondo per le politiche giovanili* è destinato a finanziare le misure, le azioni e i progetti di rilevanza nazionale, nonché le misure, le azioni e i progetti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI, in conformità alle finalità indicate nell'Intesa e ai criteri di riparto indicati negli articoli seguenti.

Art. 2

(Misure, azioni e progetti di rilevanza nazionale)

1. Per l'anno 2025, alle misure, azioni e progetti di rilevanza nazionale è destinata una quota del Fondo pari al 47%, quantificata in euro 25.816.818,00.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

2. Le risorse di cui al precedente comma 1 del presente articolo sono destinate ad azioni prioritariamente riferite a:

- programmi di inclusione sociale dei giovani, con particolare riferimento ai c.d. NEET e ai giovani che vivono in condizioni di disagio, al fine di favorirne sia l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo sia la partecipazione attiva alla vita sociale e politica dei territori, anche mediante spazi di aggregazione polivalenti e innovativi, in cui condividere idee, percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto, nonché attraverso lo sport inteso quale strumento volto a favorire il benessere multidimensionale e la diffusione di corretti stili di vita;
- azioni finalizzate a rafforzare il “Fondo per il credito ai giovani”, per favorire l'accesso al credito dei giovani e l'inclusione finanziaria, dando loro la possibilità di intraprendere un percorso di studi o di completare la propria formazione;
- supporto ai giovani nella transizione dal mondo della formazione a quello del lavoro, anche attraverso percorsi di formazione e orientamento professionale che ne favoriscano l'inserimento nel mondo lavorativo e la vocazione imprenditoriale, nonché attraverso l'erogazione di voucher per stage presso imprese e per percorsi di formazione anche all'estero;
- implementazione dell'iniziativa “Campi Giovani” attraverso specifici accordi di collaborazione con altre Pubbliche Amministrazioni al fine di coinvolgere i giovani in iniziative relative, tra l'altro, a: corretti stili di vita, difesa dell'ambiente, avvicinamento alla cultura del mare e alla protezione dell'ambiente marino, servizio verso la comunità e cooperazione, anche internazionale;
- realizzazione di attività correlate alla “Carta Giovani Nazionale” e alla sua diffusione sul territorio, quale strumento del Governo finalizzato a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni;
- realizzazione di progetti artistici, culturali e/o sociali di alta rilevanza volti a valorizzare il protagonismo giovanile, anche attraverso compartecipazioni finanziarie, ai sensi della normativa vigente (ex art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”);
- promozione di iniziative che diano l'opportunità ai giovani di vivere un'esperienza significativa volta a sviluppare un maggior senso civico, una migliore percezione dei valori democratici e un rafforzamento delle proprie competenze, anche attraverso esperienze sperimentali in favore della collettività nell'ambito del Servizio civile universale;
- cofinanziamento di progetti in materia di politiche giovanili finanziati dall'Unione europea e realizzazione di attività con organismi europei ed internazionali che prevedano contributi obbligatori e/o volontari;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

- predisposizione di un sistema informativo finalizzato al monitoraggio degli interventi realizzati sul territorio e finanziati con le risorse del Fondo, anche ai fini della valutazione del loro impatto sui giovani e dell'individuazione di buone pratiche che possano essere proposte come punto di riferimento per la programmazione di futuri interventi;
- supporto ad iniziative dell'Agenzia Italiana per la Gioventù, volte, tra l'altro, a promuovere l'identità europea dei giovani, attraverso processi di educazione non formale e informale, e ad accrescere nei giovani la conoscenza delle istituzioni europee e delle politiche europee;
- organizzazione di eventi, convegni, pubblicazioni, incontri di studio, campagne di comunicazione ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e organizzazioni private.

3. Con separato successivo decreto possono, inoltre, individuarsi ulteriori azioni da realizzare con le risorse di cui al comma 1.

4. In considerazione della precipua finalizzazione delle risorse del Fondo e dell'importanza della comunicazione ai giovani delle opportunità loro offerte con modalità e attraverso canali innovativi, le attività informative realizzate mediante piattaforme *web*, anche tecnicamente gestite da terzi, ma comunque riconducibili alla titolarità del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, si intendono non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

5. Per la realizzazione delle azioni di cui ai precedenti commi, il Dipartimento può stipulare con l'Agenzia Italiana per la Gioventù e altre Pubbliche Amministrazioni specifici accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che dettino gli obiettivi da perseguire, i tempi e le modalità di realizzazione, nonché le somme occorrenti all'attuazione degli interventi concordati.

6. L'individuazione delle azioni di rilevanza nazionale e delle connesse modalità di utilizzazione delle risorse finanziarie, come definite dal presente articolo, continuano a trovare applicazione, anche per gli anni successivi al 2025, fino all'emanazione del successivo provvedimento di ripartizione del Fondo.

7. Per assicurare l'integrale assolvimento degli obblighi assunti dallo Stato con l'Intesa, nei confronti delle Regioni e Province Autonome e dell'ANCI e dell'UPI, salvo diversa previsione di legge, eventuali incrementi e/o riduzioni delle risorse iscritte sul capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "*Fondo per le politiche giovanili*" disposti, nell'esercizio finanziario 2025, successivamente alla data di emanazione del presente decreto, in virtù di successive manovre di finanza pubblica, incideranno esclusivamente sulla quota del Fondo destinata alle misure, azioni e ai progetti di rilevanza nazionale di cui al presente articolo.

Art. 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

(Misure, azioni e progetti destinati alle Regioni e alle Province Autonome)

1. Per l'anno 2025, alle Regioni e alle Province Autonome è attribuita una quota del Fondo nella misura del 28%. Detta quota è quantificata in complessivi euro 15.380.231,00.
2. Nell'implementazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, dell'Intesa, anche al fine di garantire un rafforzamento delle politiche giovanili sul territorio, le Regioni avranno cura di supportare il Dipartimento nelle seguenti iniziative: a) favorire la diffusione della "Carta Giovani Nazionale" sul territorio; b) promozione integrata delle opportunità in favore delle giovani generazioni.
3. La quota di cui al precedente comma 1 del presente articolo è ripartita tra le Regioni e le Province Autonome secondo i criteri indicati nell'Intesa, assegnando a ciascuna Regione e Provincia Autonoma la somma prevista nell'Allegato 1 della medesima Intesa.
4. Il trasferimento delle risorse finanziarie alle Regioni avviene nel rispetto dell'art. 3 dell'Intesa.
5. Le somme assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'anno 2025, rispettivamente, pari ad euro 129.193,00 ed euro 126.118,00, sono rese indisponibili e versate all'Entrata del bilancio dello Stato al capo X, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in applicazione della Circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4

(Misure, azioni e progetti destinati agli Enti locali)

1. Per l'anno 2025, alle misure, azioni e progetti rivolti ai comuni e alle città metropolitane, rappresentati dall'ANCI, è destinata una quota del Fondo pari al 22%, quantificata in euro 12.084.468,00.
2. Per l'anno 2025, alle misure, azioni e progetti rivolti alle Province, rappresentate dall'UPI, è destinata una quota del Fondo pari al 3%, quantificata in euro 1.647.882,00.
3. Nell'implementazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, dell'Intesa, anche al fine di garantire un rafforzamento delle politiche giovanili sul territorio, ANCI e UPI avranno cura di supportare il Dipartimento nelle seguenti iniziative: a) favorire la diffusione della "Carta Giovani Nazionale" sul territorio; b) promozione integrata delle opportunità in favore delle giovani generazioni.
4. L'utilizzo delle quote di cui ai precedenti commi del presente articolo e il successivo monitoraggio sono disciplinati secondo le modalità indicate dall'art. 5 dell'Intesa.

Art. 5

(Avanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2025)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

1. In considerazione dell'integrale assolvimento, nei precedenti esercizi finanziari, degli obblighi assunti dallo Stato nei confronti delle Regioni e delle Province Autonome dell'ANCI e dell'UPI, le risorse finanziarie costituenti avanzo di esercizio, riportate in aggiunta alle disponibilità di competenza del capitolo 853, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri – esercizio finanziario 2025, sono destinate alla realizzazione delle azioni e dei progetti di rilevanza nazionale in itinere, che danno esecuzione alle disposizioni dei decreti di riparto delle annualità precedenti, nonché alla realizzazione delle azioni e dei progetti ritenuti prioritari ai sensi del presente decreto.

Art. 6

(Attività strumentali)

1. Una quota, non superiore al 10% delle risorse di cui all'art. 2, potrà essere destinata, nel rispetto della normativa vigente, ad attività strumentali necessarie per imprimere una maggiore efficacia all'azione del Governo nell'attuazione delle iniziative rivolte alle giovani generazioni, ricomprese nell'ambito delle aree di intervento prioritarie individuate dal presente decreto, che siano prodromiche all'effettivo avvio della programmazione degli interventi da realizzare o alla successiva valutazione e disseminazione dei risultati conseguiti, ivi incluse attività di studio, ricerca, supporto specialistico, valutazione tecnica e monitoraggio dei progetti, quando non siano disponibili adeguate professionalità presso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Roma,

Andrea ABODI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

ALLEGATO 1 - TABELLA RIPARTO "FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI 2025"

REGIONE	% QUOTA REGIONI E PP.AA. FPG 2024-2026	QUOTA REGIONI E PP.AA. FPG 2025	PREVISIONE COFINANZIAMENTO MINIMO REGIONALE 2025 (almeno 10% del valore complessivo del progetto)
Abruzzo	2,45%	376.816,00	41.868,00
Basilicata	1,23%	189.177,00	21.020,00
Calabria	4,11%	632.127,00	70.236,00
Campania	9,98%	1.534.947,00	170.550,00
Emilia Romagna	7,08%	1.088.920,00	120.991,00
Friuli Venezia Giulia	2,19%	336.827,00	37.425,00
Lazio	8,60%	1.322.700,00	146.967,00
Liguria	3,02%	464.483,00	51.609,00
Lombardia	14,15%	2.176.303,00	241.811,00
Marche	2,65%	407.576,00	45.286,00
Molise	0,80%	123.042,00	13.671,00
Provincia di Bolzano	0,82%	126.118,00	
Provincia di Trento	0,84%	129.193,00	
Piemonte	7,18%	1.104.301,00	122.700,00
Puglia	6,98%	1.073.540,00	119.282,00
Sardegna	2,96%	455.255,00	50.584,00
Sicilia	9,19%	1.413.443,00	157.049,00
Toscana	6,56%	1.008.943,00	112.105,00
Umbria	1,64%	252.236,00	28.026,00
Valle D'Aosta	0,29%	44.603,00	4.956,00
Veneto	7,28%	1.119.681,00	124.409,00
Totale	100,00%	15.380.231,00	

Risorse destinate al Sistema delle Autonomie locali

Risorse del FPG, destinate ad **ANCI**, pari ad euro **12.084.468,00**

Risorse del FPG, destinate ad **UPI**, pari ad euro **1.647.882,00**